

## CONCLUSIONI

**P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Città del Vaticano, 2004**

1. IL FONDAMENTO: LA “NORMA MISSIONIS”

Quanto già accennato circa il NT e la vita della Chiesa post-apostolica permette di riconoscere fin dalle prime origini della Chiesa stessa l’emergere e l’affermarsi di una “norma”<sup>1</sup> *finalizzata alla missione evangelica*.

---

<sup>1</sup> Col termine “norma” s’intende qui una disposizione comportamentale vincolante per coloro che si ritengono “discepoli” (legati ad una *disciplina* imposta dal Maestro) senza ulteriori specifiche morali, giuridiche o altro.

## CONCLUSIONI

Cristo ha fondato la sua Chiesa sugli Apostoli, i “mandati”; la Chiesa di Cristo (come Cristo stesso) è “mandata”<sup>2</sup>. *La struttura ontologica della Chiesa è missionaria*, rivolta cioè all’annuncio del kerigma di salvezza; gli Apostoli, prima che *maestri*, sono *annunciatori e testimoni*: “uno solo è il vostro maestro, il Cristo” (Mt 23, 10).

Il Vangelo che riguarda Cristo, il Vangelo che è Cristo<sup>3</sup>, trova la propria consistenza solo nell’essere annunciato: “*euaggelion*” significa “buon annuncio”; se il Vangelo non si annuncia, muore: il Vangelo è Parola di salvezza che deve essere annunciata all’umanità. Tacerlo è negarlo. Non si può vivere il Vangelo senza annunciarlo!

Il primo compito (*munus*) della Chiesa è l’annuncio evangelico!<sup>4</sup>

*La Chiesa, così, nasce dalla missione e per la missione*. Senza missione non ci sarebbe la Chiesa: lo Spirito infatti è donato dal Risorto per la testimonianza e l’annuncio della fede in lui (At 1, 8);

«la Chiesa, in quanto popolo della nuova Alleanza conclusa in Cristo, ha per scopo e compito originali, quasi come propria ragione d’essere, il proseguimento della missione di Cristo. Questo mandato, in base ai testi della Scrittura, viene riconosciuto dalla Chiesa come tradizionalmente triplice: magisteriale, sacerdotale e pastorale. La Chiesa deve essere “la colonna e la sede della verità” (1Tm 3,15)»<sup>5</sup>.

La missione però, in quanto portatrice di uno specifico annuncio –che è Cristo stesso–, ha una propria *oggettività* che deve essere tutelata tanto sotto il profilo del *contenuto* che delle sue *modalità* di concretizzazione<sup>6</sup> secondo il mandato di Cristo stesso:

«andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt 28, 19-20).

---

<sup>2</sup> «Gesù disse loro: “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera”» (Gv. 4, 34). «Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”» (Gv. 20, 21).

<sup>3</sup> Secondo la bivalenza del “genitivo” (oggettivo e soggettivo) utilizzato da Marco all’inizio della sua opera: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo” (Mc. 1,1).

<sup>4</sup> L’apparente tautologia nasconde, in realtà, il profondo legame ontologico tra la Chiesa e l’annuncio che la costituisce.

<sup>5</sup> P. ERDŐ, *Teologia*, 78.

<sup>6</sup> «Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. [...] Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto» 1 Cor. 15, 3-11.

«La Chiesa [pertanto] ha il dovere e l'obbligo di difendere e svolgere il proprio ministero sacramentale, rendere efficace il segno sacramentale e configurare la propria identità in modo adeguato alla realtà delle società ecclesiale. Tutto questo naturalmente comporta che nella costruzione e gestione del sistema di norme di comportamento sociale sanzionate istituzionalmente può essere legittimo –e diventare anzi necessario– anche all'interno della Chiesa, l'applicazione delle categorie della Teoria del Diritto e della Scienza giuridica secolari»<sup>7</sup>.

Ben presto, in questa linea di sviluppo basata non tanto sulla *convivenza* dei discepoli di Cristo ma sul compito (*munus*) dell'annuncio evangelico, divenne necessario *fixare* gli elementi irrinunciabili della missione stessa, come ben testimonia S. Paolo scrivendo al suo “successore” nella Comunità cristiana di Efeso:

«partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere in Efeso, perché tu invitassi alcuni a non insegnare dottrine diverse. Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina secondo la pietà, costui è accecato dall'orgoglio, non comprende nulla ed è preso dalla febbre di cavilli e di questioni oziose. O Timoteo, custodisci il deposito; evita le chiacchiere profane e le obiezioni della cosiddetta scienza, professando la quale taluni hanno deviato dalla fede» (*1 Tm* 1, 3. 6, 3-4. 20-21).

In questo contesto, come il “Vangelo annunciato da Gesù” (le sue parole) finì per identificarsi con il “Vangelo che è Gesù stesso”, in tutto il suo essere ed agire (cfr. *Mc* 1, 1), anche il *contenuto della fede* e le sue *modalità di attuazione* iniziarono a distinguersi, differenziandosi in una “dottrina” [“cosa credere”] ed in una conseguente “prassi” [“come agire”]; gli epistolari paolino e giovanneo ne danno chiara testimonianza nella continua attenzione ad evitare che il kerigma cristiano diventasse semplicemente una *gnosi* (conoscenza misterica riservata a pochi eletti) o una forma d'intellettualismo filosofico-spirituale da coltivare personalmente o in modo esoterico.

## 2. “NORMA FIDEI” E “NORMA COMMUNIONIS”

L'unica “*norma missionis*” (insegnare ad osservare ciò che Cristo ha comandato) iniziò così a differenziarsi al proprio interno in “*norma fidei*” e

---

<sup>7</sup> P. ERDŐ, *Teologia*, 105.

## CONCLUSIONI

“*norma communionis*”: la prima per aderire alla Comunità dei credenti in Cristo accogliendo l’annuncio della salvezza, la seconda per vivere da salvati in questa Comunità (non esoterica ma missionaria) secondo l’insegnamento del Maestro. Da queste due radici normative fondamentali prenderanno origine progressivamente tutte le altre espressioni regolamentari (moralì, liturgiche, disciplinari, giuridiche) che la Chiesa ha conosciuto lungo i secoli.

«Come per quanto riguarda il contenuto della fede e la lettura della Sacra Scrittura il cristiano deve essere guidato dalla *regula fidei*, la regola della fede (Ireneo, Tertulliano), allo stesso modo per quanto riguarda la disciplina bisogna orientarsi alla regola apostolica trasmessa dalla Tradizione della Chiesa, la *regula ecclesiastica* (Origene) ovvero la *traditio apostolica*»<sup>8</sup>.

In specifico, individuando la *norma missionis* quale criterio ultimo, fondamentale e costitutivo della Chiesa, si evidenziano anche gli sviluppi successivi della norma stessa:

- 1) la norma fidei si è concretizzata nell’attività magisteriale e dogmatica con cui la Chiesa intende approfondire e tutelare il contenuto del *Depositum Fidei* affidatole dal divin Maestro,
- 2) la norma communionis va riconosciuta come la matrice dell’intera normatività comportamentale della Chiesa (morale, liturgica e giuridica); ad essa fa riferimento come a propria fonte l’Ordinamento giuridico ecclesiale, il cui fine è custodire questo stesso *Depositum* dalle incoerenze e debolezze del vivere umano nella storia.

L’unica norma fondamentale ed originaria (la *norma missionis*) motiva così la necessaria e costante inter-relazione delle successive *norma fidei* e *norma communionis* che, pur in una formale “autonomia tecnica”, non sono tuttavia indipendenti, mantenendo profondi vincoli sostanziali e contenutistici, con un *primato indiscusso della norma fidei sulla norma communionis* che non potrà comunque mai contraddirla:

«quando –infatti– si sollevano dispute teologiche a proposito di singole istituzioni, viene sempre a galla la tendenza a giudicare il valore teologico delle norme e delle istituzioni»<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> *ivi*, 11.

<sup>9</sup> *Ibidem*. Il cui compito è sempre “funzionale” o “strumentale” alla vita di fede.

È significativo in proposito come nei Concili, non solo ecumenici, alle affermazioni dogmatiche seguano sempre<sup>10</sup> i c.d. *Canoni* tanto dottrinali che disciplinari quale attuazione storicizzata del contenuto dogmatico affermato o proposto<sup>11</sup>. La formula tecnica utilizzata (“*si quis dixerit... anatema sit*”) unisce infatti in sé il dato dogmatico (*norma fidei*) con quello vitale conseguente (*norma communionis*). Anche l’antico modo di fare Diritto canonico partendo dalle c.d. *Auctoritates* (bibliche, teologiche, patristiche, liturgiche, ecc.) testimonia la stretta dipendenza contenutistica dell’elemento *comunione* da quello *dogmatico*, caratterizzando in tal modo l’intero Ordinamento giuridico canonico come Ordinamento prettamente “ideologico” o “di tendenza”, con tutto quanto ne consegue sotto il profilo tecnico<sup>12</sup>. È quanto indicarono gli autori del Gruppo di *Concilium* affermando che i *contenuti* di un Ordinamento giuridico sono in realtà pre-giuridici, cioè: esterni all’Ordinamento stesso<sup>13</sup>.

L’evento normativo “fontale” della Chiesa apostolica, il c.d. Concilio di Gerusalemme, è la “prova” più chiara di questa dinamica: furono proprio l’identità e la coscienza missionaria della Chiesa che la spinsero a verificare il vero contenuto della fede annunciata, in modo da stabilire definitivamente il requisito *minimo* di appartenenza alla Comunità dei credenti in Cristo, senza lasciar più nessuno nel dubbio della propria o altrui appartenenza alla Comunità dei salvati. La posta in gioco era decisiva per l’autenticità di tutta l’opera missionaria intrapresa fino a quel momento: se la circoncisione non conta, quelle fondate da Paolo e dai suoi collaboratori erano vere Chiese cristiane al pari di quelle fondate da Pietro, Giacomo, Giovanni. Diversamente non si sarebbe trattato della stessa fede, con conseguente “col-

<sup>10</sup> Il Concilio Vaticano II costituisce sotto questo profilo una (felice?) eccezione, rischiando addirittura l’irrelevanza degli stessi Decreti attuativi delle proprie Costituzioni teologiche.

<sup>11</sup> Tipico dei Canoni conciliari è proprio la contestualizzazione delle dottrine dogmatiche precedentemente illustrate sotto il profilo teoretico. I Canoni dottrinali condannano, infatti, singole e specifiche affermazioni ed, eventualmente, i loro autori; i Canoni disciplinari si rivolgono sempre a specifici comportamenti già in essere ma giudicati non conformi alla sana dottrina tramandata dai Padri e riconfermata nell’Assise conciliare.

<sup>12</sup> In realtà anche gli Ordinamenti giuridici statuali hanno una specifica componente “ideologica” che emerge nell’utilizzo di aggettivi quali: laico, liberale, socialista, ecc. ed è proprio la diversa ispirazione ideologica (pre-giuridica) che influenza il tipo di leggi e, soprattutto, il tipo di “diritti” e “doveri” riconosciuti o imposti ai soggetti dell’Ordinamento stesso; nel Diritto sovietico, p. es., non esiste la “proprietà privata”, non ammessi dai “testi” dei padri del Socialismo. Perde valore, in quest’ottica, la maggior parte delle teorizzazioni sulla differenza costitutiva tra il Diritto canonico e tutte le altre forme di Diritto umano.

<sup>13</sup> Cfr. *Editoriale*, 7-9.

## CONCLUSIONI

lasso” della Chiesa stessa: la *certezza esteriore* e sanzionabile offerta dall’osservanza della norma rende possibile la comunione<sup>14</sup>!

Ha scritto il Prof. M.J. Arroba Conde su questo tema:

«la missione determina le istituzioni della Chiesa, che si struttura in funzione della costruzione del Regno di Dio nel mondo. I suoi “*modus praesentiae*” sono inseparabili da quest’obiettivo ultimo: render presente l’evento della salvezza di cui è portatrice. La sua realtà giuridica si presenta fin dalle origini (mandato pre-pasquale e post-pasquale) come “*norma missionis*” e come tale deve intendersi tutto quanto gli Apostoli e lo Spirito santo credertero opportuno stabilire. La “*norma missionis*” si traduce e si distingue in “*norma fidei*” (l’annuncio della possibilità di partecipare alla vittoria di Cristo accettando con fede la sua Parola) ed in “*norma communionis*” (la partecipazione effettiva alla sua morte e risurrezione attraverso il Battesimo, ricuperando l’unione con Dio nella comunione coi fratelli che hanno la stessa fede).

La “*norma missionis*”, nel suo doppio aspetto di “*norma fidei*” e “*norma communionis*”, è punto di riferimento per valutare/giudicare le successive “contaminazioni” che caratterizzano la normatività canonica. La missione giustifica lo sforzo di inculturazione che la Chiesa, ispirata dallo Spirito, ha creduto necessario attuare, nel tempo e nello spazio, per essere fedele alla propria essenza salvifica. La fedeltà allo Spirito esige il rispetto del Diritto; tuttavia più che (essere) uno strumento di “ordine” o “controllo”, il Diritto e le istituzioni canoniche necessitano di essere controllati, cioè, costantemente valutati secondo i tre criteri che derivano dalla sua natura missionaria: la loro coerenza col Vangelo, la loro efficacia apostolica, la loro corrispondenza con le necessità dei Fedeli e della società. La rivalorizzazione del fondamento missionario delle istituzioni permette al canonista di mantenere una visione sobria della struttura della Chiesa visibile, vincolante solo nelle sue linee essenziali; al tempo stesso, la centralità della missione salvifica consente un avvicinamento dinamico alle strutture e norme canoniche, per renderne possibile la revisione e l’accomodamento, senza perdere la natura giuridica. Davanti alle necessità cangianti ed eterogenee delle diverse realtà pastorali, non basta assumere una posizione soggettiva aperta e rispettosa dell’azione libera dello Spirito. È necessario che quest’apertura si traduca istituzionalmente, secondo il principio “*jus sequitur vitam*”<sup>15</sup>.

È la stessa linea dottrinale già proposta dal teologo e canonista T. Jimenez Urresti il quale, anziché partire da un’immagine di Chiesa *dedotta* da qualche concetto (teoretico) più o meno parziale<sup>16</sup> cercò di riferirsi alla sostanzialità

<sup>14</sup> È quanto racconta Paolo del suo diverbio con Pietro ad Antiochia: «quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo ed anche gli altri Giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia, mi opposi a lui a viso aperto perché evidentemente aveva torto». Gal 2, 11-14.

<sup>15</sup> M. J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida Religiosa*, LXXXVI (1999), 3, 185-187.

<sup>16</sup> “*Societas perfecta*” per lo *Jus Publicum Ecclesiasticum*, “*Communio*” per Corecco, “Popolo di Dio” per la Scuola di Navarra, ecc.

della proposta ecclesiologica conciliare: la Chiesa a cui Cristo aveva affidato la sua stessa missione universale di salvezza per l'umanità di ogni tempo ed ogni luogo.

È proprio questo “mandato” di Cristo<sup>17</sup> che, secondo T. Jimenez Urresti, *costruisce e struttura* la Chiesa stessa:

«ogni società ha la propria giustificazione, natura, funzioni, ragion d'essere, e principio normativo o norma originaria o fondamentale, nella propria finalità, secondo il *primo principio della logica normativa*: “il principio è il fine”. Ed il fine della società della Chiesa, quale fondata da Cristo, è *la missione* che Cristo le affidò: *missione universale storica salvifica*<sup>18</sup>.

*La missione*, il mandato che la Chiesa dei primi tempi aveva ricevuto in maniera consapevole da Cristo e che concepiva come opera da compiere quale suo sostituto, *costituisce il fattore principale dell'Istituzionalizzazione*. La partecipazione particolare a questa opera struttura la Comunità, soprattutto a partire dal II secolo, in maniera più chiara e visibile. Il ruolo speciale dei successori degli Apostoli, anche se non è concetto separabile dalla missione dell'insieme della Chiesa, è un principio in certo senso diretto ed autonomo dell'organizzarsi originale della Chiesa e della sua realtà istituzionale»<sup>19</sup>.

In questa prospettiva trova la propria “naturale” collocazione anche *il Diritto canonico* che, in quanto “*norma communionis*”

«*sorge nella e per l'attuazione o compimento della missione divina*, precisamente come *esigenza della natura storica di questa missione divina storico-salvifica e universale ad extra e ad intra*: Cristo, nell'affidarla responsabilizzò la sua Chiesa non solo a *realizzare o esercitare storicamente questa missione* di efficacia salvifica, ma anche e specificamente ad attuarla o esercitarla *prendendosi cura della sua efficacia storica*, rivestendone l'attuazione di *efficacia storica* [...]»<sup>20</sup>.

Il suo *storicizzarsi e storicizzare* non è solo per mera necessità-legge naturale di contattare i destinatari, ma perché Dio ha assunto questa necessità-legge per il proprio disegno divino di salvarci attraverso la via storica della missione. Tra questo principio e l'attuazione storica della missione *sta la missione*. Se alla Chiesa non fosse stata affidata tale missione, non avrebbe motivo per esigere una ragione *teologica* specifica

<sup>17</sup> La formula/concetto “mandato di Cristo” appare più corretto e rispettoso della realtà rispetto ad altre formule/concetti utilizzati da vari autori come, p.es., “leggi contenute nel NT” (Cfr. A. MONTAN, *Il Diritto*, 20).

<sup>18</sup> T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*, 250.

<sup>19</sup> P. ERDŐ, *Teologia*, 83.

<sup>20</sup> Sotto questo specifico profilo di “efficacia storica” della missione salvifica affidata alla Chiesa è possibile recuperare – in qualche modo – anche una certa portata “funzionale” della sacramentalità della Chiesa stessa che, nella storia ed attraverso la storia, rende presente ed operante la salvezza divina.

## CONCLUSIONI

per giustificare il fenomeno canonico: poiché il *fine della storicizzazione* di questa missione è *incarnare l'efficacia salvifica della missione nell'attuazione storica di questa stessa missione: questa storia è il veicolo storico della salvezza. E il fine del fenomeno canonico è ottenere che si compia storicamente bene la sua missione*<sup>21</sup>.

In tal modo la storicità della missione ecclesiale ne qualifica sostanzialmente la socialità, essendo la socialità il mezzo attraverso cui una persona, un gruppo o un popolo può fare storia ed incidere nella storia. La Chiesa dunque, come Popolo di Dio, proprio in ragione della missione storico-salvifica ricevuta da Cristo, è “mandataria” e responsabile di questo compimento;

«con parole della logica deontica, si dice che la Chiesa ha il titolo (facoltà) ed il dovere (responsabilità) di compiere non solo ciò che è stato *espressamente* –esplicitamente o implicitamente– comandato, ma anche di compiere *quanto implichi di storicamente necessario il realizzare, così come realizzare bene la missione o mandato originario*<sup>22</sup>.

Di conseguenza il *Diritto canonico*, per la sua attitudine strumentale a programmare, ordinare, organizzare e coordinare nell'unità le attuazioni di tutti e di tutta la Chiesa, *trova la propria “giustificazione” teologica “nel” compiere e “per” compiere la missione costitutiva della Chiesa stessa*<sup>23</sup>.

In quest'ottica

«sembra indubbio che l'esigenza di autonomia della Chiesa, derivante dalla sua natura e dalla sua missione, richieda un sistema normativo autonomo»<sup>24</sup>.

### 3. LA “NORMA COMMUNIONIS”

La differente caratterizzazione attribuita alla *norma fidei* ed alla *norma communionis* quali diverse concretizzazioni formali della stessa *norma missionis* (due facce della stessa medaglia), rende necessario integrare il discorso con qualche ulteriore specifica a riguardo della *norma communionis* che, per sua natura, riguarda più da vicino il contesto giuridico all'interno del quale si colloca la Teologia del Diritto canonico.

---

<sup>21</sup> T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*, 251-252.

<sup>22</sup> *Ivi*, 253.

<sup>23</sup> Cfr. *Ivi*, 254.

<sup>24</sup> P. ERDŐ, *Teología*, 50.

Come già evidenziato a più riprese, il tema della *Communio* risulta del tutto determinante nell'affrontare l'esperienza giuridica ecclesiale, nel contestualizzarla e nell'individuare le linee storiche e prospettive di sviluppo<sup>25</sup>.

Se tuttavia è ormai acquisizione generale della Canonistica il posto di prim'ordine da riconoscere/assegnare a questo tema, anche a livello sistematico, permane aperto il problema teoretico e pratico della giusta collocazione di questa realtà/nozione all'interno di una visione organica del fenomeno giuridico ecclesiale.

All'interno della prospettiva sintetica sin qui proposta è possibile assegnare alla *Communio* una collocazione *equilibrata*, lontana dagli eccessi della Scuola di Monaco (e derivate), in grado di "rispettare" le proporzioni e le giuste spettanze di altre realtà/nozioni non meno significative o doverose per l'ambito canonistico, che rimane comunque legittimamente e pienamente giuridico.

- "Il principio è il fine", proclama la logica deontica. Avendo pertanto accertato –ed accettato– come il fine della Chiesa sia la *missio*, dev'essere questa stessa a costituire anche il primo principio propulsore ed ordinatore dell'intero sistema giuridico ecclesiale.
- Oggetto della *missio* è l'annuncio del kerigma di salvezza, il *Depositum fidei*, ad esso sono sottoposte e soggette la *placatio Ecclesiae* e la *vita in Ecclesia*.
- Alla base della vita quotidiana "da Cristiani" si colloca il "principio comunione" quale primo criterio di salvaguardia della vita cristiana e della stessa Comunità di fede. Fondamentale, quindi, il ruolo della *Communio* ma –non meno– parziale e delimitato.

Sembra particolarmente interessante in proposito accogliere la sollecitazione di coloro che, non superficialmente, riconducono il concetto di *Communio* non tanto all'etimologia "consociativa" (*cum unio*) ma a quella, che potremmo definire, "responsabile".

Alla radice di questa accezione starebbe il termine (polivalente) *munus* (*Communio* = *cum munus*): un dono/compito ricevuto/esercitato insieme ad altri e con essi condiviso e/o da condividere.

---

<sup>25</sup> In questo non si può ignorare almeno una parte della riflessione sviluppatasi intorno ad E. Corecco, soprattutto per quanto concerne la forte "idealità" assiologica che connota intimamente l'Ordinamento canonico.

## CONCLUSIONI

In effetti il Vangelo ed il suo annuncio sono stati affidati da Cristo non a tanti singoli ma alla Chiesa come tale: “il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sè” (Lc 10, 1).

*Il mandato missionario è un dono/compito “comunitario” e come tale dev’essere svolto dall’interno della Comunità di fede. Non per nulla nella Chiesa si parla di “ministerium”: un servizio svolto dal singolo all’intero corpo ecclesiale, ma anche affidato da questo stesso corpo ecclesiale al singolo che lo esercita in modo personale per quanto non “privatistico”<sup>26</sup>. Appartiene a questo contesto l’adozione del linguaggio “amministrativo” in rapporto all’esercizio ministeriale nella Chiesa<sup>27</sup> (vedasi p. es.: la “amministrazione dei Sacramenti”).*

Questa linea interpretativa permette anche di dare la necessaria considerazione ad uno degli elementi assolutamente irrinunciabili del Cristianesimo: il valore e la portata della *Traditio*. Solo all’interno della consapevolezza di aver ricevuto insieme un dono che è anche impegno e compito è possibile il perpetuarsi della vera *Traditio* da una generazione all’altra, da una Comunità di fede ad un’altra.

*Senza communio non ci sarebbe neppure Traditio, ma senza Traditio il Vangelo sarebbe già morto: opera letteraria tra le tante che solo saltuariamente riceve l’omaggio della visita interessata di qualcuno convinto o desideroso di trovarvi qualcosa di utile per il proprio interesse culturale o, al massimo, filosofico.*

È importante ricordare come la logica della missione evangelica sia proprio quella di una “*traditio*” da perpetuare, non quella di una *gnosi* cui essere iniziati; *la communio*, quindi, come *corresponsabilità (cum munus)* è la *tipologia relazionale di base che coinvolge tutti i credenti nella stessa missione (proprio modo et propria parte*<sup>28</sup>) assegnando a ciascuno una mansione peculiare (*ministerium*). In una prospettiva gnostica, invece, ogni singolo potrebbe di propria iniziativa operare la comunicazione della conoscenza iniziatica di cui è portatore.

---

<sup>26</sup> «Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere [*anagke = obligatio*] per me: guai a me se non predicassi il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico [*oikonomia = administratio, munus*] che mi è stato affidato». 1Cor. 9, 16-17; Cfr. M. ZERWICK, *Analysis philologica novi testamenti graeci*, Romæ 1984, 375-376.

<sup>27</sup> «Ognuno ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio». 1Cor 4, 1.

<sup>28</sup> Can. 204: § 1. I Fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il Battesimo, sono costituiti Popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.

*La communio si configura, quindi, come elemento costitutivo della traditio rimanendole soggetta a modo di “conditio sine qua non” per la verità esistenziale dell’annuncio evangelico.*